Il magistrato chiamato in causa dal pentito Gaspare Mutolo
«Due mafiosi lo minacciarono: "assolvi o ti ammazziamo"»
«Impaurito trovò un pretesto per liberarsi di quel caso»
Fu Saetta a condannare i boss
Per questo fu assassinato

Pilotato il processo Basile?

«Cosa Nostra avvicinò il giudice Carlo Aiello»

Nuove rivelazioni sui magistrati palermitani. Il pentito Mutolo questa volta non racconta delle collusioni tra giudici e boss ma parla di una pesante intimidazione della mafia contro Carlo Aiello che ha presieduto il primo processo contro i killer del capitano dei carabinieri Basile. Cinque dibattimenti, otto giudizi, due annullamenti della Cassazione: uno spaccato del sistema di pressione di Cosa Nostra.

GIANNI CIPRIANI RUGGERO FARKAS

Un processo durato dieci anni, con cinque dibattimenti, otto giudizi, due annullamenti della prima sezione penale della Cassazione presieduta da Corrado Carnevale, non ancora concluso. Cosa Nostra non ha mai mollato gli imputati accusati di uno degli omicidi più significativi nella strategia lucida e feroce dei *gangster* corleonesi che avevano dato l'assalto alla città sgombrando il campo da qualsiasi ostacolo senza pensarci due volte. Giudici minacciati, uccisi, corrotti. Le ultime rivelazioni le fa il pentito Gaspare Mutolo e riguardano il presidente della Corte di Assise del primo processo Basile, nel 1982, Carlo Aiello.

Fecero un passo falso, i killer, la sera del 4 maggio dell'80 dopo aver assassinato il capitano dei carabinieri Emanuele Basile, che comandava la compagnia di Monreale, senza badare alla moglie che gli stava a fianco e alla figlioletta che teneva in braccio. Non calcolarono bene i tempi della fuga, non si prepararono un alibi convincente. E così qualche ora dopo l'omicidio Giuseppe Madonia, Vincenzo Puccio, Armando Bonanno furono arrestati nella periferia del paese, a bordo di un'automobile, con le scarpe e i pantaloni sporchi di fango. «Siamo andati ad un incontro galante – si giustificarono con i carabinieri – non posiamo fare il nome delle *signore* perchè sono sposate».

Tre capimafia in manette. Cosa Nostra non poteva permetterlo. Paolo Borsellino imbastì l'istruttoria. I mafiosi furono rinviati a giudizio. Presidente della Corte di Assise era Carlo Aiello. In camera di consiglio decise una nuova perizia che fece rinviare il processo. Gaspare Mutolo, il collaboratore che più di ogni altro ha svelato i segreti di quella *zona grigia* di connivenze, omertà, paura, amicizia tra mafia, politica e istituzioni, ha detto la sua sul giudice del primo processo Basile. Ha spiegato che la mafia doveva far di tutto per far scagionare gli imputati: «Era assolutamente notorio e pacifico in tutto l'ambiente di Cosa Nostra che l'imputato Giuseppe Madonia fosse persona in ottimi rapporti con Salvatore Riina, anzi essi sono addirittura compari d'anello (Madonia fu testimone alle nozze di Riina), e, quindi, era altrettanto pacifico che il Riina non avrebbe mai abbandonato alla sua sorte il Madonia e si sarebbe interessato in modo assolutamente pressante in tutti i gradi del giudizio. Infatti i giudici della Corte di Assise erano stati avvicinati e talvolta pesantemente minacciati».

Magistrati sotto pressione, ricattati, non più liberi di decidere, secondo Mutolo. «Ricordo di aver appreso da qualcuno degli altri uomini d'onore, che in questo momento non riesco a localizzare, che il presidente Aiello, essendo bagherese, era stato avvicinato tramite Antonino Mineo e Carlo Castronovo, entrambi bagheresi e suoi conoscenti, mediante i quali gli si era chiesto di assolvere gli imputati, finendo con il minacciarlo di morte nel caso che non avesse aderito a questa richiesta. Quando il dottor Aiello trovò modo di rinviare a nuovo ruolo la trattazione del processo, comprendemmo tutti che era stata una scusa per liberarsene».

Rilancia, con più precisione, le parole di Francesco Manno Mannoia altro pentito di mafia che a Falcone, nel 1989 disse: «La mafia si è interessata di tutte le giurie di questo processo. Al primo giudice che si occupò del caso, Carlo Aiello, fu consigliato di non scottarsi le mani. In seguito vennero minacciati alcuni componenti della giuria popolare della Corte presieduta da Antonino Saetta».

Povero giudice Saetta. Finì massacrato, insieme al figlio Stefano, il 25 settembre del 1988, mentre in auto stava percorrendo la provinciale Caltanissetta-Agrigento. Aveva condannato all'ergastolo, in Appello, Puccio, Madonia e Bonanno ed era ormai certo che si sarebbe seduto sulla poltrona di presidente della Corte di Assise di Appello del maxiprocesso. La mafia lo fermò. La sua sentenza al processo Basile fu annullata dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione, presieduta da Corrado Carnevale, per difetto di motivazione. Sempre Carnevale aveva annullato la sentenza del giudice Antonino Dell'Aira – anche lui aveva condannato all'ergastolo gli imputati – per un errore nella data di convocazione degli avvocati difensori per l'estrazione dei giurati popolari.

Dopo Saetta il processo è stato presieduto da Salvatore Scaduti. Imputati, questa volta, erano anche Totò Riina, Michele Greco e Francesco Madonia, i boss della «cupola» di Cosa Nostra. I pentiti li hanno accusati di essere stati i mandanti dell'omicidio Basile. Anche questa volta la mafia non è stata ferma: Scaduti ha denunciato pesanti minacce. Sotto inchiesta per queste intimidazioni è il deputato nazionale democristiano Enzo Culicchia. I mafiosi sarebbero arrivati a lui attraverso i legami con la massonena. Il giudice ha condannato all'ergastolo gli imputati (nel frattempo sono stati uccisi Puccio e Bonanno). La Cassazione ha confermato per tutti, ma non per Michele Greco. Il processo non è finito.

Il giudice Antonino Saetta

Oggi gli «omissis» di Andreotti

Il senatore in un'intervista: «Temo attentati alla mia vita» Domani la Giunta decide

Caso Andreotti, questa mattina da Palermo arriveranno gli «omissis» sul nome del personaggio che partecipò all'incontro tra l'ex presidente del Consiglio e Riina. Secondo indiscrezioni si tratterebbe di un mafioso. Domani la Giunta per le immunità dovrà decidere sull'autorizzazione a procedere. Andreotti: «Non vado a Palermo. Mi farebbero fuori. È una prospettiva che non meraviglierebbe».

NOSTRO SERVIZIO

ROMA. Saranno tolti gli «omissis» al verbale di interrogatorio del pentito Baldassarre Di Maggio. Lo deciderà questa mattina la procura della Repubblica di Palermo. Subito dopo gli atti arriveranno alla Giunta per le immunità di Palazzo Madama che domani dovrà dire l'ultima parola sulla richiesta di autorizzazione a procedere per concorso in associazione mafiosa a carico di Giulio Aldreotti. L'«omissis» cela il nome della persona che avrebbe assistito, oltre a Di Maggio, al famoso incontro tra Andreotti, uno degli esattori Salvo e Totò Riina. Si tratterebbe di un uomo d'onore, non un agente dei servizi o un politico, oppure un alto prelato, o addirittura un magistrato, come risultava dalle indiscrezioni circolate nei giorni scorso.

Erano stati soprattutto i senatori dc membri della Giunta a chiedere l'acquisizione del nome del personaggio. Una richiesta che è servita a spostare di qualche giorno il momento della verità sul caso Andreoltti. Secondo i magistrati palermitani la conoscenza del nome del personaggio che assistette all'incontro è «ininfluente» ai fini della concessione o meno della richiesta di autorizzazione a procedere.

Ma domani «il fornte del no» giocherà altre carte per oppotrsi alla nchiesta del pool antimafia palermitano. In primo luogo il ricorso al Tribunale dei ministri, invocato nei giorni scorsi dall'avvocato difensore di Andreotti, Odoardo Ascari. «È quello il giudice naturale», secondo il legale «l'unico competente ad indagare su tutti i reati ministeriale senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte del Parlamento». Secondo Ascari, «questo collegio, costituito da magistrati sorteggiati in ogni Corte di Appello e quindi secondo regole di assoluta imparzialità, deve concludere, a termini di legge, i suoi lavori in 90 giorni». Celerità ed imparzialità, quindi. Ma non tutti gli studiosi di diritto concordano con questa tesi. Qualcuno ricorda i casi dell'ex presidente della Repubblica Cossiga e dell'ex ministro dei Lavori pubblici Prandini: vicende che vanno avanti da più di anno. Inoltre, non è affatto vero che il Tribunale dei ministri può indagare senza chiedere l'autorizzazione del Parlamento: può compiere indagini preliminari per 90 giorni, ma poi, se non archivia, «trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al presidente della Camera competente», che poi li invia «alla giunta competente per le autorizzazioni a procedere». Tempi biblici, quindi.

La verità è molto più semplice: Andreotti - e lo ha detto ripetutamente nei giorni scorsi - non vuole che a continuare le indagini siano i magistrati di Palermo. Fin dalla sua prima presenza davanti alla Giunta del Senato, l'ex presidente del Consiglio non ha risparmiato attacchi al procuratore Caselli. E l'altro giorno, in una intervista alla «Voce di Mantova», Andreotti ha addirittura detto di non volersi recare a Palermo per il timore di attentati. «Mi è stato detto che, essendo infondate le accuse, non lasceranno che il processo inizi o continui. Mi farebbero fuori. Non è una prospettiva alleghra, ma non meraviglierebbe».

INTERVISTA — Il giudice Aiello replica alle rivelazioni di Mutolo

«Quei pentiti raccontano il falso»

All'inizio non vorrebbe parlare. Dice che ci vorrebbero ore per spiegare bene cosa avvenne durante quel dibattimento. Poi sente le parole «pentiti», «avvicinato», «minacciato». E gli tornano in mente tutte le scene di quel processo, le facce degli imputati, le discussioni in camera di consiglio. La voce si fa acuta e Carlo Aiello, 72 anni, magistrato dal '48, in pensione da due anni, presidente della Corte di Assise del primo processo per l'omicidio del capitano dei carabinieri Emanuele Basile, dice la sua con foga giovanile, smentendo le parole dei pentiti.

Presidente Marino Mannoia aveva fatto il suo nome nel 1989 a Giovanni Falcone. Ora torna alla carica Mutolo che addirittura rivela i nomi dei mafiosi che, secondo lui, le avrebbero fatto il «discorsetto»...

Si tratta di dichiarazioni contro ogni senso. I pentiti possono dire quello che vogliono, ma sono smentiti dagli atti. Non ho mai avuto paura e nessuno mi ha intimidito. Hanno tirato fuori i nomi di quei due solo perchè io sono originario di Bagheria. Non li ho mai conosciuti.

Lei non emise una sentenza in quel processo. Dispose una perizia mentre la Corte era riunita in camera di consiglio. Poi il processo passò a nuovo ruolo, con un altro presidente. Perchè?

Dunque, il processo era assolutamente indiziario. I tre imputati avevano detto di aver avuto un incontro galante quella sera. Due erano andati al ristorante, l'altro in discoteca. Ma le loro scarpe e i pantaloni erano sporchi di fango. Ordinai una prima perizia per stabilire se la natura della terra fosse uguale a quella del luogo dell'omicidio. Era compatibile. Poi in camera di consiglio fu indispensabile ordinare un'altra perizia per accertare se gli imputati avessero effettivamente compiuto il tratto di strada tra la vettura utilizzata per l'omicidio – dove fu rinvenuta una pistola – e l'altra automobile dove si trovavano quando furono arrestati. Entrambi gli esami geologici smontarono l'alibi di Madonia, Puccio e Bonanno.

Sì, ma perchè la perizia fu ordinata all'ultimo minuto?

Cosa posso dire? I processi sono fatti così. Quando arrivò il risultato dei periti era la fine del 1982. Io emisi il nuovo decreto di citazione per rifare il processo. Fissai l'udienza per il gennaio o febbraio del nuovo anno. Ricordo di aver scritto una lettera al presidente del tribunale elencando i processi che avrei dovuto presiedere tra cui quello per l'omicidio Basile. Io lasciai gli imputati in carcere. Col nuovo anno giudiziario a palazzo di Giustizia vi furono degli spostamenti. Arrivò Salvatore Curti Giardina che chiese di andare in Corte di Assise. Io fui trasferito – ma non lo richiesi – al tribunale: andai a presiedere la sezione misure di prevenzione. In tribunale uno dei primi procedimenti di cui mi occupai era proprio quello delle misure contro la cosca di Altofonte, i mafiosi sui quali stava indagando il povero capitano Basile prima di essere ucciso. Se la Corte avesse potuto ottenere quella perizia durante il dibattimento lo avrebbe fatto e avremmo definito il processo con sentenza: mancava il tempo. Dopo quella sessione ne cominciava un altra, e in calendario c'era il processo per l'omicidio del colonnello dei carabinieri Russo. Ho presieduto io quella Corte di Assise: ai quattro imputati abbiamo inflitto tre ergastoli e ventotto anni di carcere.

Si trattava di un gruppo di pastori. Ad uno mancava una mano. Dopo le dichiarazioni dei pentiti – che accusano altri boss e killer, questa volta mafiosi – si discute di una possibile revisione del processo Russo... Io a quel tempo disponevo di quegli atti e in dibattimento le prove erano contro gli imputati.

Presidente ma allora, secondo lei, i pentiti mischiano falsità e verità. Sono credibili?

Non sono stato intimidito da nessuno, questa è la verità. Le affermazioni di Mannoia e Mutolo sono assurde. Sa chi ha presieduto il processo per l'omicidio Basile dopo di me? Curti Giardina. Gli imputati furono assolti. Perchè? Chiedetelo ai pentiti, forse loro lo sanno. □ *G. Cip. R. F.*

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato CdL di Torino, responsabile e coordinatore: **Bruno Agugliа**, avvocato Funzione pubblica Cgil; **Piergiovanni Alleva**, avvocato CdL di Bologna, docente universitario; **Mario Giovanni Garofalo**, docente universitario; **Enzo Martino**, avvocato CdL di Torino; **Nyranne Moshi**, avvocato CdL di Milano; **Saverio Nigro**, avvocato CdL di Roma

Una riforma per il sindacato

MASSIMO D'ANTONA *

La Cgil promuove una *legge di iniziativa popolare sulla democrazia sindacale*. È una proposta complessa che tocca tre temi fondamentali, in vario modo collegati con la riforma dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori: la rappresentanza aziendale dei lavoratori e l'efficacia degli accordi; le procedure democratiche della contrattazione collettiva di categoria; la misurazione della maggiore rappresentatività delle confederazioni e delle associazioni nazionali di categoria.

Si deve dire subito che l'ultimo tema diventa quasi residuale, rispetto ai primi due. Se vi è un'idea portante nella proposta della Cgil, è quella della elettività delle rappresentanze di base e del controllo diretto dei lavoratori sulla contrattazione collettiva di categoria. La maggiore rappresentatività perde così l'onnivalenza attuale; dove viene utilizzata, è misurata su indici essenzialmente quantitativi, elettorali e associativi. Tornerò tra un momento sui contenuti della proposta. Prima è doveroso qualche rilievo sul metodo: la Cgil sceglie la via della legge, e la sceglie da sola. È una rottura con la Cisl e la Uil? È la rinuncia a ricercare un accordo sulle rappresentanze di base con la Confindustria?

Riforma legislativa e riforma delle relazioni industriali

A me sembra che nella scelta della Cgil si rifletta in primo luogo la consapevolezza che, come per la rappresentanza politica, anche per la rappresentanza degli interessi nel mondo del lavoro, non ci si può illudere di opporre vecchi schemi a processi di modernizzazione di straordinaria profondità e rapidità. Il sindacato è in difficoltà in tutti i paesi industriali; non perché decresca la «domanda» di tutela, ma perché la «forma sindacato» si dimostra troppo spesso inadeguata ad esprimere le domande nuove. Nella scelta della Cgil si riflette, in secondo luogo, la constatazione che l'intreccio tra rappresentatività, assetto del sistema contrattuale, rapporti unitari tra le Confederazioni, ha prodotto, fino ad oggi, solo un inammissibile ritardo nei tempi di una riforma che era ed è dovuta innanzitutto ai lavoratori. Come dimostra il congelamento, ed il lentissimo disgelo, del protocollo tra Cgil Cisl e Uil sulle Rsu, le regole di pariteticità e di unanimismo che connotano una vecchia concezione dell'unità sindacale, si sono dimostrate non compatibili (o compatibili con troppi compromessi) con una democraticità reale, non falsata da regole di salvaguardia per le organizzazioni, della rappresentanza di base.

Per questo, alla prima domanda risponderei che la scelta della Cgil di proporre autonomamente ai lavoratori di appoggiare una riforma legislativa ispirata al principio delle elettività delle rappresentanze di base e del controllo diretto sull'azione contrattuale del sindacato, non è una rottura con Cisl e Uil, ma è certo una sfida, forte quanto legittima, sulla «forma sindacato», e sul suo futuro, che non potrà non avere riflessi diretti sul modo di concepire e di attuare l'unità sindacale. Infatti, e con questo vengo alla seconda domanda, la necessità di un accordo non viene meno. La legge sarebbe fallita in partenza se non fosse accompagnata da una parallela riforma, questa necessariamente volontaria, del sistema contrattuale da un lato, e dei rapporti unitari dall'altro. Entrambe le condizioni sono necessarie perché il nuovo modello legale non si inceppi: non è realistico immaginare che le rappresentanze unitarie elettive possano vivere al di fuori del riconoscimento dei sindacati che hanno la titolarità della contrattazione; così come non è immaginabile che delegati e consultazione sui contratti di categoria possano essere imposti al di fuori di un'intesa tra le organizzazioni sindacali. Dunque, la sfida della Cgil è forte e legittima, ma non può essere vinta solo sul terreno legislativo.

La rappresentanza unitaria elettiva

Sarebbe assai grave, d'altra parte, che coloro, e non sono pochi, che non condividono una riforma in senso elettoralistico del sistema di rappresentanza sindacale, mancassero di rilevare che la proposta è assai equilibrata, e quindi largamente accettabile, sui punti decisivi.

Vediamoli sinteticamente. In ogni unità produttiva e nelle pubbliche amministrazioni, i lavoratori hanno diritto di promuovere la costituzione di rappresentanze unitarie elette su liste presentate dalle associazioni sindacali che abbiano almeno il 5% di iscritti, da quelle che siano firmatarie dei contratti collettivi oppure da comitati di lavoratori che raccolgano almeno il 5% di adesioni. La rappresentanza unitaria adotta ogni sua deliberazione a maggioranza; è titolare, oltre che dei diritti di informazione e codeterminazione, del potere di stipulare contratti collettivi aziendali con efficacia generale. La proposta scarta così il modello del doppio canale rappresentativo (la rappresentanza eletta partecipa soltanto, mentre il sindacato contratta) a favore della tradizione italiana del canale unico; ma nell'ambito del canale unico adotta due importanti correttivi. Il primo bilancia l'unicità del soggetto rappresentativo con la libertà di associazione sindacale: le associazioni sindacali che non intendano far parte della rappresentanza unitaria, a condizione che abbiano almeno il 5% di iscritti, hanno diritto di designare propri rappresentanti, che godono delle garanzie minime (ma non hanno ovviamente diritti di contrattazione).

Il secondo bilancia il diritto di contrattazione della rappresentanza unitaria con la titolarità della contrattazione che deriva alle organizzazioni sindacali dall'applicazione nell'unità produttiva di contratti collettivi di livello superiore: la contrattazione aziendale è esercitata congiuntamente; non può derogare in senso peggiorativo ai contratti di livello superiore, a meno che questi non lo consentano; sulle materie rinviate dai contratti superiori al livello aziendale è sempre necessaria la sottoscrizione delle organizzazioni firmatarie. Se il primo correttivo impedisce che la rappresentanza unitaria diventi una rappresentanza obbligatoria a livello aziendale, il secondo correttivo evita che una competenza contrattuale della struttura aziendale del tutto indipendente, favorisca l'aziendalismo e la frammentazione contrattuale.

Infine il referendum. Sotto la denominazione di «consultazione», esso è previsto solo in caso di dissenso particolarmente qualificato, espresso al momento della presentazione in assemblea dell'ipotesi di accordo. In caso di esito negativo, il contratto non ha efficacia. Nessuna visione plebiscitaria del mandato sindacale, come si può notare, ma un giusto correttivo al potere di rappresentanza dell'organismo eletto.

Il controllo diretto dei lavoratori sulla stipula dei contratti di categoria

Non può passare inosservata invece una certa discontinuità interna della proposta. Mentre le modifiche degli artt. 14 e 19 dello Statuto, incentivano ma non impongono la forma della rappresentanza unitaria elettiva, le norme che introducono procedure democratiche per la contrattazione collettiva di categoria, prevedono l'elezione di delegati che partecipano alla trattativa e che deliberano i limiti del mandato della delegazione sindacale, prescrivono invece un modello «necessario» di democrazia sindacale (che è probabilmente più di quanto consenta il vincolo dell'art. 39 Cost. primo e quarto comma). In questa seconda parte della proposta, è forse troppo immediata la trasposizione in testo normativo delle questioni, certo politicamente cruciali, sollevate dall'Accordo del 31 luglio 1992, quando fu evidente il deficit di regole procedurali, endo e intersindacali, sul se e sul come «chiudere» una trattativa. Il vero è che una parte almeno delle regole sulla elezione dei delegati e sul rapporto tra la «dieta» dei delegati eletti e la delegazione sindacale che negozia, troverebbero migliore collocazione in un regolamento intersindacale, piuttosto che in una legge. Qui la via maestra resta quella dell'accordo; l'intervento della legge non va inteso come sostitutivo dell'accordo, ma come vincolo esterno a garanzia dei diritti irrinunciabili dei lavoratori.

Crisi del sindacato e democrazia

Non occorre sottolineare che la sorte del sindacato – soprattutto di un sindacato capace, grazie alla sua tradizione, visione politica, organizzazione e, perché no, alle esperienze e professionalità di cui dispone, di trascendere la categoria o il gruppo, di creare solidarietà vaste, di dare voce agli interessi esclusi – rappresenta una variabile determinante per il futuro della nostra democrazia. Nella proposta della Cgil vi è, tra tante soluzioni delle quali si può discutere, un nucleo forte che sarebbe un errore considerare di parte. Restituire ai lavoratori il diritto di costituire rappresentanze di base unitarie ed elettive; dare certezza all'efficacia dei contratti; superare le logore prassi di autocertificazione della maggiore rappresentatività, non sono neppure temi di riforma, ma premesse per ristabilire il «patto costituzionale» tra lavoratori e sindacati, senza il quale non c'è democrazia sindacale possibile, ed è fatale, come l'esperienza insegna, che i grandi sindacati si trasformino in burocrazie politiche, in organi ausiliari del governo capitalistico dell'economia. Di confusioni ambigue tra ruoli pubblici e legittimazioni private, l'Italia di questi anni ne ha conosciute fin troppe. Il ristabilimento, in base a regole certe e trasparenti, di quel «patto costituzionale», è invece indispensabile perché il sindacato confederale possa essere ancora una volta, nella fase difficile che si annuncia, garante della democrazia grazie al prestigio e al consenso che riscuote tra i lavoratori.

Questo mi sembra il nucleo forte della proposta della Cgil: l'attenzione nuova per il «patto costituzionale» che dev'esserci tra lavoratori e sindacati. Chi a questo opponesse l'interesse contingente di una organizzazione o di un gruppo, mostrerebbe di aver capito ben poco della posta in gioco nel momento politico che viviamo.

** Docente di Diritto del lavoro nell'Università di Napoli*

Il penultimo è l'anno di riferimento per l'esenzione dal «ticket»

Il 31 luglio 1992 sono andato in pensione e l'Inps per il 1993 mi ha assegnato una pensione inferiore ai 16 milioni dei lire annue, cifra che mi dovrebbe permettere di ottenere l'esenzione dal *ticket* sanitario, purtroppo non è così. Mi sono recato presso gli uffici comunali di Milano per ottenere tale diritto ma l'impiegata mi ha risposto che avendo il sottoscritto nel 1991 percepito più di 16 milioni di lire non ne ha diritto e siccome nel 1992 ho superato tale somma, anche per il 1994, l'esenzione non mi spetta. Per avere tale diritto devo aspettare il 1995. È vero tutto questo? E se non fosse vero cosa dovrei fare?

Zeno Zaninello
Milano

Purtroppo le disposizioni determinano la situazione da te denunciata con la conseguenza di non realizzare la contestualità tra la prestazione e lo stato di bisogno.

Con Decreto del ministro dell'Interno è stabilito che l'esenzione ha validità dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Pertanto, per il periodo da gennaio a giugno 1993 si fa riferimento al reddito del 1991; per il periodo da luglio 1993 a giugno 1994 si fa riferimento al reddito del 1992 (da dichiarare nel prossimo mese di maggio); per il periodo da luglio 1994 a giugno 1995 si dovrà far riferimento al reddito del 1993 (se nel frattempo non riusciremo a modificare la normativa).

I requisiti per le prestazioni ai lavoratori non vedenti

La legge di riforma delle pensioni ha disposto che in favore dei lavoratori ciechi non scattano gli aumenti dell'età pensionabile. Vi prego di chiarirmi quali sono gli attuali limiti di età per gli interessati e la documetazione che deve essere eventualmente presentata all'Inps per attestare il diritto ad avere la pensione con un'età anticipata rispetto a quella ordinaria.

Chiara Buratti
Roma

Riteniamo utile precisare che per lavoratori non vedenti si intendono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (articolo 6 della legge 482/68).

La norma in questione (articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) conferma «i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992» e, quindi, sia l'età sia l'anzianità assicurativa e contributiva.

Per una risposta completa occorre ricordare che al 31 dicembre 1992 esistevano due condizioni:
1) lavoratori ciechi da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o che possano far valere almeno dieci anni di assicurazione e di contribuzione successivamente all'insorgenza della cecità;
2) Lavoratori ciechi non nelle condizioni di cui al precedente punto.
Per chi ricadesse nella seconda condizione erano applicati, e restano confermati, i requisiti normali:
– lavoratori dipendenti età, 60 anni per gli uomini, 55 anni per le donne; contribuzione, 15 anni;
– lavoratori autonomi; età: 65 anni per gli uomini, 60 anni per le donne; contribuzione, 15 anni.
Per i primi, in base all'articolo 9, comma 3, del regio decreto legge, n.636/39 nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 218/50, è stabilita la riduzione di cinque anni dell'età e di un terzo della contribuzione. Pertanto, per tali lavoratori sono confermati i seguenti requisiti:
– lavoratori dipendenti: età, 55 anni per gli uomini e 50 anni per le donne; contribuzione, 10 anni;
– lavoratori autonomi: età, 60 anni per gli uomini, 55 anni per le donne; contribuzione, 10 anni.
In relazione alla categoria di appartenenza dell'interessato la condizione di non vedente potrà risultare dalla seguente documentazione:
– ciechi civili: verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle Commissioni mediche competenti per l'accertamento dell'invalidità civile;
– ciechi di guerra: Mod. 69 rilasciato dal ministero del Tesoro, Direzione generale per le pensioni di guerra;
– ciechi invalidi per servizio: Mod. 69 ter rilasciato dalle pubbliche amministrazioni che hanno provveduto al riconoscimento della cecità;
– ciechi invalidi del lavoro: attestazione rilasciata dall'Inail.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Esiste anche lo «schedario della popolazione temporanea»

Espongo una questione tutta particolare, che mi ha lasciato sconcertato. Ho un figlio che abitava a Masserano, quando si è sposato è andato ad abitare (se così si può dire perché va solo a dormire) a Casapinta, ma la residenza non l'ha cambiata, sia per motivi pratici sia per motivi economici. Questa situazione si è protratta per più di tre anni, benché sollecitato un paio di volte dal sindaco di quel comune.

Al principio di quest'anno la Usl gli comunicava di cambiare medico perché erano sei mesi che aveva cambiato residenza. Ciò era stato fatto d'ufficio senza alcun avviso a mio figlio. Ho contattato telefonicamente un parlamentare e mi ha risposto che potevano fare il cambio di residenza senza comunicarlo. Tramite un avvocato è stato contattato il Prefetto, uguale risposta.

Ciò che mi sconcerta è che ci sia una legge che metta fuorilegge i cittadini e che qualunque... ras possa farlo. Che cosa si può fare per ripristinare lo *status* precedente? Tengo a precisare che mio figlio ha anche una casa sua.

Ormeo Morezzi
Masserano (Vercelli)

Ogni comunità adotta principi e regole per disciplinare la convivenza tra le persone che ne fanno parte.

Relativamente alla questione posta nella lettera, tra i principi basilari (oltre alla Costituzione) citiamo, in particolare, l'articolo 43 del Codice civile con il quale è stabilito che «la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale».

La materia è disciplinata dal «nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» approvato con il decreto del presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223 (che ha sostituito il precedente adottato con legge 24 dicembre 1954, n. 1228). In tale regolamento è stabilito, tra l'altro, che:
– l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata (...) per il trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato (articolo 7);
– non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per cause di durata limitata (articolo 3);
– la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata (...) d'ufficio per le mutazioni (...) non dichiarate dall'interessato ed accertate (articolo 10);
– qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini (...) che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni (...) deve invitare gli interessati a renderle. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni (articolo 15).

Nella eventualità che la nuova dimora si volesse considerare temporanea, in attesa di una ulteriore sistemazione definitiva o di ritorno nella dimora originaria, l'interessato avrebbe comunque l'obbligo di iscrizione nello «schedario della popolazione temporanea» del comune di Casapinta senza per questo, dover cancellare la residenza dal comune di Masserano (articolo 32 e articolo 3).

Qualora l'interessato ritenesse di essere stato danneggiato o di avere subito un abuso dal comportamento degli amministratori dei due comuni, ha diritto a chiedere giustizia alla magistratura.